

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 27/01/2023

A tutte le Aziende

loro sedi

Circolare Flash n°

Oggetto: **Buoni benzina: regime di esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro anche per il 2023**

Prevista **anche per il 2023 (1° gennaio- 31 dicembre)** la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o titoli equivalenti che beneficiano del regime di esenzione fiscale e contributiva **fino a 200 euro per ciascun lavoratore**. Lo prevede il decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In particolare, si tratta della misura sperimentale già introdotta nel 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato. Il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l'acquisto di carburanti ed è previsto come misura "one shot" per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023; per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 euro **non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR.**

In continuità con la disposizione in vigore per l'anno 2022 e **salvo diversa opinione dell'Agenzia delle Entrate, il bonus è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 euro ai sensi e non vada ad "intaccare" tale limite.**

## **Lavoratori destinatari**

Sono destinatari della misura i **lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.

Al contrario, **sono escluse** dal settore privato e pertanto non possono fruire del buono benzinaesente i lavoratori dipendenti delle **amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

<b>BONUS BENZINA</b>	
<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>LAVORATORI</b>	
Lavoratori dipendenti senza alcun limite di reddito indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro	Collaboratori coordinati e continuativi
	Tirocinanti
	Amministratori
<b>DATORI DI LAVORO</b>	
Soggetti che non svolgono attività commerciale elavoratori autonomi che abbiano alle loro dipendenze lavoratori dipendenti	Amministrazioni pubbliche
Enti Pubblici Economici	

### **Eventuale cumulabilità**

Anche per il 2023 (**salvo diversi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate**) i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l'eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il "**plafond**" massimo per l'anno 2022 per l'acquisto di carburanti può essere **innalzato a 458,23 totali**.

Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 risulta fondamentale anche per quest'anno andare a **rendicontare l'erogazione** al lavoratore in **modo separato nel LUL**; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:

- **buono benzina** ex art. 1 dl 5/2023 per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
- **beni e servizi** art. 51, co.3, TUIR per l'eventuale altro buono benzina fino a 258,23.

Riportare in un'unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l'intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.

### **Deducibilità in capo al datore di lavoro**

Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante è **integralmente deducibile** dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 TUIR a condizione che l'erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.

**Principio di cassa allargata: i buoni fino al 12 gennaio 2024**

I buoni sono da considerarsi, anche quest'anno, una **misura eccezionale** che potrà essere riconosciuta ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruito anche in un momento successivo.

**Ci riserviamo di ritornare sull'argomento qualora ci fossero delle interpretazioni o circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

**STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI**